

## **LEGGE REGIONALE 23 marzo 2000, n. 42**

Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo.

3.4.2000 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 15

(Testo coordinato con la L.R. 17 gennaio 2005 n. 14

“Modifiche alla Legge Regionale 23 marzo 2000, n. 42”)

---

## **Titolo II**

### **IMPRESE TURISTICHE**

## **Associazioni senza scopo di lucro e uffici di biglietteria**

### **Capo V - Agenzie di viaggio e turismo**

#### **Sezione IV - Associazioni senza scopo di lucro e uffici di biglietteria**

#### **Art. 90 - Albo delle associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi**

1. È istituito presso il competente ufficio della Giunta regionale l'albo delle associazioni senza scopo di lucro a carattere regionale, o nazionale con rappresentanza sul territorio regionale, che possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni.

2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale le associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, religiose, sociali che abbiano in Toscana un numero di soci non inferiore a diecimila ovvero una presenza organizzata in almeno tre province, a condizione, in quest'ultimo caso, che le associazioni medesime risultino costituite da almeno tre anni e dimostrino di avere svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa; dette associazioni devono possedere, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti.

3. Le associazioni che intendono essere iscritte all'albo regionale devono presentare domanda al competente ufficio della Giunta regionale, nella quale sia specificato:

- a) la sede legale dell'associazione;
- b) le complete generalità del legale rappresentante dell'associazione;
- c) il possesso dei requisiti di cui al comma 2 che costituiscono titolo per l'iscrizione all'albo.

4. Alla domanda deve essere allegato lo statuto dell'associazione.

5. Le associazioni già iscritte all'albo regionale di cui all'[articolo 2, comma 7, della legge regionale 9 aprile 1990, n. 36](#) "Promozione e sviluppo dell'associazionismo", nonché le organizzazioni iscritte al registro regionale di cui all'[articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28](#) "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato", sono iscritte all'albo regionale di cui al comma 1 dietro presentazione di una domanda in cui sia specificato solo il possesso del requisito di cui al comma 2 lettera c).

6. L'iscrizione all'albo decorre dal sessantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda.

7. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche da parte delle articolazioni territoriali delle associazioni iscritte all'albo regionale. A tal fine la domanda di cui al comma 3 deve essere integrata con l'elenco delle articolazioni territoriali accreditate e con l'indicazione del legale rappresentante di ciascuna di esse.

8. Le insegne poste all'ingresso, degli uffici, anche decentrati, nei quali vengono organizzate le attività devono contenere l'indicazione che esse sono riservate ai soli soci dell'associazione.

#### **Art. 91 - Esercizio dell'attività di organizzazione di viaggio**

1. I soggetti di cui all'articolo 90 sono tenuti a dare preventiva comunicazione dell'inizio delle proprie attività disciplinate dalle norme contenute nel presente capo alla Provincia nel cui territorio è situata la sede dell'organismo regionale o dell'articolazione territoriale, specificando:

a) le complete generalità nonché il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 11 del T.U.L.p.s. approvato con RD 773/1931, e successive modificazioni, della persona che assume la responsabilità organizzativa delle attività;

b) le attività che si intendono esercitare.

2. La comunicazione deve altresì contenere la menzione dell'avvenuta stipula della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'articolo 86, per la copertura di rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività indicate nella comunicazione medesima. La Provincia accerta d'ufficio l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 90 comma 1. La Provincia accerta altresì il possesso dei requisiti professionali della persona che assume la responsabilità organizzativa delle attività, secondo le modalità stabilite all'articolo 88.

3. I soggetti di cui all'articolo 90 sono tenuti a dare comunicazione immediata alla Provincia competente per territorio di ogni variazione relativa al contenuto della comunicazione di cui al comma 1.

4. Il responsabile organizzativo delle attività deve risultare in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 88. Tale soggetto è responsabile organizzativo anche delle attività esercitate dalle eventuali articolazioni territoriali di cui all'articolo 90, comma 7; l'attività del responsabile organizzativo, che può essere svolta da un socio, è incompatibile con l'attività di responsabile organizzativo di altra associazione. Al responsabile organizzativo non si applica il disposto dell'articolo 88, comma 8.

5. Nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo le associazioni senza scopo di lucro stipulano contratti ai sensi della Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV.) ratificata e resa esecutiva con L. 104/1977, nonché ai sensi del d.lgs 111/1995.

#### **Art. 92 - Organizzazione occasionale di viaggi**

1. L'organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, da parte di enti pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale è consentita purché le iniziative non superino il numero di cinque nell'arco di un anno solare ed abbiano durata media non superiore a dieci giorni.

2. Il predetto numero di iniziative può essere superato qualora vengano organizzate gite ed escursioni di durata inferiore alle ventiquattro ore, purché, nell'arco dell'anno solare, sia comunque rispettato il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti.

3. Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare un'assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di ogni singola iniziativa, secondo lo schema tipo definito dal dirigente del competente ufficio della Giunta regionale. Il soggetto organizzatore è altresì tenuto a dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa alla Provincia, specificando, tra l'altro, l'assenza di scopo di lucro della iniziativa, le generalità del responsabile e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 91 comma 1 lettera a).

4. La Provincia esercita la vigilanza e il controllo delle attività di cui al presente articolo, sospende l'effettuazione dell'iniziativa quando non sia stato osservato l'obbligo della stipula dell'assicurazione.

**Art. 93 - Uffici di biglietteria**

1. Non è soggetta alle norme contenute nel presente capo l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della Toscana, purché l'attività delle stesse si limiti alla emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto; in tal caso dette imprese sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 83.
2. Non sono soggetti alla disciplina contenuta nel presente capo gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di titoli di viaggio dei servizi di trasporto pubblico.